

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

31 OTTOBRE 2006

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 20 MAGGIO 2004

PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

DELLA PROVINCIA DI TORINO

In Torino, addì 31 ottobre 2006

tra

il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della provincia di Torino, rappresentato dal Presidente Dr. Ing. Giorgio Gallesio e dal Vicepresidente Dr. Ing. Enrico Guidoni assistiti dal Direttore Ing. Guglielmo Demichelis, dal Geom. Teresio Rainero, dal Rag. Roberto Pajno e dal Dr. Giuseppe Fiore

e, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Armando Dagna e dai Signori Domenico Paoli e Antonio Provenzano componenti la Segreteria Provinciale;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.-CISL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Antonio Castaldo, e dai Signori Giuseppe Gallo, Nicola Laterza e Franco Milanese

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Giovanni Pibiri e dai Signori Dario Boni, Giovanni Fera e Franco Messina;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni;

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e, in particolare, l'art. 38 del contratto medesimo, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004, da valere in provincia di Torino per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare ed a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL SETTORE

- ritenuto opportuno utilizzare le riserve finanziarie, costituite nell'ambito del sistema dei fondi pariteticamente gestiti dalle parti stipulanti, anche al fine di garantire ed incrementare i livelli occupazionali delle maestranze edili e di favorire il consolidamento delle imprese mediante il rinnovamento e il potenziamento delle loro strutture produttive;

- vista l'esigenza di promuovere l'accesso al bene casa delle maestranze edili e più in generale di intraprendere iniziative per la ripresa del settore;

FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Le parti favoriranno e promuoveranno forme di finanziamento agevolato a beneficio delle imprese del settore anche per l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di dispositivi di protezione antinfortunistica e più in generale per il miglioramento della qualità del prodotto e della sicurezza del lavoro.

PRESTITI E MUTUI AGEVOLATI

Con riferimento al protocollo operativo e di intenti 31 maggio 1989, le parti si impegnano a studiare facilitazioni finanziarie a favore delle maestranze edili della provincia di Torino, mediante la concessione alle stesse di prestiti personali e/o mutui fondiari agevolati per l'acquisto e/o la ristrutturazione della casa.

A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro che analizzerà i fabbisogni derivanti dalle suddette iniziative e le possibilità di farvi fronte mediante l'utilizzo di parte delle risorse esistenti presso i fondi gestiti dalle parti.

QUALITA'

Le parti contraenti, considerata la primaria rilevanza che il parametro della qualità riveste ai fini della competitività delle imprese convengono sulla necessità di promuovere e di privilegiare una politica della qualità incentrata:

- a) su un sistema di relazioni industriali che dia luogo ad una concorde ed univoca rappresentanza degli interessi del settore nei confronti delle altre componenti del contesto economico e delle istituzioni locali e nazionali;
- b) sull'adozione di opportuni contatti con il sistema scolastico nazionale e comunitario al fine di avvicinare al settore soggetti ed esperienze ricche di potenzialità e di stimoli innovativi;
- c) su misure di sostegno e di supporto da riservare alle imprese che indirizzino significativamente alla qualità risorse umane e finanziarie,
- d) su un puntuale utilizzo delle opportunità di finanziamento destinate dalla Comunità Europea ad iniziative miranti alla crescita qualitativa delle imprese ed all'elevazione formativa delle maestranze edili;
- e) sull'adeguamento alle imminenti rigorose normative comunitarie in materia di requisiti di qualità dei materiali, dei prodotti e del processo lavorativo;

concordano

- di individuare e programmare interventi volti a favorire il conseguimento, da parte delle imprese edili operanti in provincia di Torino, di elevati standards qualitativi per quanto concerne la scelta e l'impiego dei materiali, i processi produttivi e le caratteristiche delle opere eseguite;

- di costituire una commissione tecnico-scientifica, permanente, formata da rappresentanti delle parti stesse, che, sulla base di specifici programmi, elabori ricerche e studi volti a supportare l'attività promozionale sopra illustrata. Per tale attività la Commissione Intersindacale valuterà di volta in volta le eventuali forme di finanziamento.

REPERIBILITA'

Le parti, al fine di definire la fattispecie della reperibilità dei lavoratori edili, con riferimento a particolari situazioni tali da non consentire la programmazione dell'attività produttiva, concordano di demandare a livello di impresa, con l'intervento delle RSU, la disciplina dei relativi aspetti organizzativi ed economici.

Nel caso di assenza della RSU, per cause previste dalle norme di legge, il problema sarà esaminato dalle Organizzazioni stipulanti.

COMUNICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI E DI SUBAPPALTI

- visto l'art. 14 del C.c.n.l. 20 maggio 2004;
- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 18 novembre 1997;

le parti ribadiscono la piena operatività dell'art. 14 del C.c.n.l. 20 maggio 2004, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, lett. b) dell'articolo stesso.

Le imprese con oltre 15 dipendenti, pertanto, consegneranno preventivamente copia delle dichiarazioni relative alle lavorazioni appaltate e subappaltate all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro ed alla RSU.

Le imprese con non più di quindici dipendenti effettueranno la consegna ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale per il tramite delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro.

L'Organizzazione imprenditoriale si impegna a trasmettere le comunicazioni alla FLC nei tempi previsti dal contratto nazionale di lavoro quindici giorni prima dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o in subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

Premesso

- che nel comune convincimento che l'industria delle costruzioni riveste un ruolo strategico nell'ambito dell'economia torinese e che vada tutelata tramite un'efficace lotta al lavoro sommerso, con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali;
- che l'Osservatorio sugli appalti pubblici, già previsto dal c.c.p.l. 18 novembre 1997, vada ulteriormente implementato per renderlo sempre più rispondente alle esigenze del settore;

- che il mercato del lavoro è in continua evoluzione e che i provvedimenti legislativi di prossima emanazione concorreranno ad ulteriori cambiamenti

si conviene quanto segue.

- 1) Le Parti, anche con il supporto conoscitivo dell'Osservatorio sugli appalti pubblici, concordano di implementare e di consolidare un sistema di relazioni tra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le Committenti ed i Soggetti istituzionali e di controllo e di incrementare e stabilire azioni congiunte di impulso e di verifica sulla puntuale e corretta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.
- 2) Per quanto attiene l'Osservatorio sugli appalti si conviene di realizzare, per il tramite dell'Edilscuola, convenzioni con società che già elaborino dati sugli appalti pubblici, estrapolando le informazioni che le Parti riterranno necessarie.
La Commissione Intersindacale darà indicazioni in merito e sarà la sede di valutazione e di discussione dei dati aggregati ottenuti.
- 3) Le Parti, ravvisata la necessità di monitorare il mercato del lavoro torinese, convengono di istituire un Osservatorio sul mercato del lavoro torinese, che si avvarrà della struttura della Cassa Edile, che, su indicazione della Commissione Intersindacale, elabori in forma aggregata i dati forniti dalla Cassa Edile riguardanti i lavoratori addetti al settore, distinti per età, qualifica e nazionalità ed ulteriori informazioni che, su indicazione delle Parti, si potranno attingere dai Centri per l'Impiego.

L'Osservatorio avrà compiti di studio ed analisi dei fenomeni occupazionali.

I risultati ottenuti saranno oggetto di valutazione e di discussione semestrale, da parte della Commissione Intersindacale, anche per eventuali iniziative da intraprendere, riferite alla formazione ed all'orientamento professionale, e da affidare all'Ente Scuola C.I.P.E.-T. nell'ambito delle risorse a disposizione del medesimo, e potranno essere utile base di riferimento di eventuali compiti che le rispettive Parti Nazionali potranno affidare al sistema degli Enti Paritetici, anche in funzione delle future evoluzioni normative.

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Le Parti, nel comune convincimento che l'industria delle costruzioni rivesta un ruolo strategico nell'ambito torinese, concordano sulla necessità di dare piena attuazione al sistema di concertazione e di informazione, contenuto negli artt. 111 e 113 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 e nel presente Ccpl.

Le parti, inoltre, concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro in materia di concertazione per le grandi opere che analizzi e monitori il mercato delle opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1999, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di Euro.

Quanto sopra al fine di valutare, in occasione del rinnovo del presente contratto provinciale, la possibilità di introdurre una procedura di concertazione preventiva, con modalità da concordarsi, per le opere pubbliche di grandi dimensioni così come sopra individuate e che interessino la provincia di Torino.

ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO DELL'INDUSTRIA EDILE DELLE COSTRUZIONI

Le Parti convengono di istituire un apposito Gruppo di lavoro sulla materia che, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 114 del Ccnl 20 maggio 2004, che si allega in copia (All. A), elabori proposte condivise da sottoporre alle Parti nazionali al fine di contribuire alla piena attuazione del sopra citato articolo.

RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA GESTIONALE DEGLI ENTI PARITETICI

Le Parti in applicazione dei punti 1 e 2 – Adeguamento degli Enti Paritetici ai mutamenti intercorsi - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002, convengono sull'opportunità che la società Edilscuola S.r.l. si occupi della ristrutturazione dell'ex convitto di via Quarello, nella cui area si procederà alla ricollocazione di tutti gli Enti Paritetici ed a tal fine provveda ad assegnare l'incarico ai due Studi di Progettazione (come risultanti dai Verbali delle riunioni della Commissione Intersindacale del 25 novembre 2003 e del 3 dicembre 2003) di predisporre un progetto globale di ristrutturazione che tenga conto delle esigenze di spazi e servizi di ogni singolo Ente. Le fasi progettuali dovranno essere sottoposte alle Presidenze degli Enti coinvolti ed alla Commissione Intersindacale per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, tra le quali la definizione dei criteri per l'assegnazione dei lavori.

Il socio unico Ente Scuola Cipet provvederà a fornire i finanziamenti necessari attingendo dalle proprie riserve.

* * *

Le parti, in applicazione del punto 2 - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002, convengono che gli Enti Paritetici, autonomamente ed in coordinamento fra loro, affidino, entro il 31 dicembre 2006, un progetto di analisi delle risorse umane presenti negli Enti Paritetici, con la conseguente riorganizzazione degli stessi sulla base delle linee di indirizzo individuate al richiamato punto 2 del Ccpl 19 dicembre 2002, ad un'unica Società specializzata, da individuarsi fra le Parti, entro il 30 novembre 2006.

I risultati di tale analisi saranno altresì sottoposti alla Commissione Intersindacale per le opportune determinazioni.

* * *

L'operatività della Cassa Edile in via Quarello è prevista con decorrenza dal mese di settembre del 2008.

Si ribadisce, inoltre, che al termine della riorganizzazione logistica gestionale degli Enti Paritetici si procederà all'alienazione dell'immobile di via dei Mille ed inoltre di quello che ospita il CPT ed il Centro Congressi, previa verifica, per quest'ultimo, del progetto presentato dagli Studi di Progettazione.

* * *

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda al punto 2) - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002.

Ad integrazione delle disposizioni sopra esposte, si riportano, qui di seguito, le intese raggiunte in argomento con l'Accordo 19 dicembre 2002 le quali costituiscono parte integrante del presente contratto.

Premesso

- che nei prossimi anni si verificheranno nuove esigenze in tema di formazione professionale e si richiederà un sempre maggiore impegno sul campo della sicurezza del lavoro;
- che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse;
- che per il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante un'efficace politica della sicurezza, anche sotto l'aspetto formativo;
- che occorre attivare un processo di innovazione del sistema formativo;
- che la formazione deve essere sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e dei lavoratori e concentrata sulla qualità;
- che, nel medio periodo, l'evoluzione tecnologica del settore delle costruzioni richiederà nuove competenze professionali;
- che lo strumento di cui le parti sociali dispongono per attuare una politica efficace nelle direzioni sopra indicate è rappresentato dagli Enti paritetici, per i quali occorre però impegnarsi in un'azione congiunta di riorganizzazione logistica-gestionale e di razionalizzazione economico-finanziaria nell'impiego delle risorse che il settore mette a disposizione;
- che occorre un progetto che permetta di recuperare il massimo di efficienza e produttività attuando una politica di rilancio degli Enti paritetici, misurata sulle esigenze del settore, immediate ed in prospettiva, e rispettosa degli equilibri economici e delle risorse disponibili.

Si conviene quanto segue:

le parti individuano tre direttrici sulle quali operare:

1. adeguamento degli enti paritetici ai mutamenti intercorsi nell'ultimo decennio ed alle nuove esigenze di prospettiva;
2. riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti;
3. razionalizzazione economica e finanziaria degli Enti.

1. adeguamento degli enti paritetici ai mutamenti intercorsi nell'ultimo decennio ed alle nuove esigenze di prospettiva;

ENTE SCUOLA-C.I.P.E.-T.

L'Ente Scuola-C.I.P.E.-T. ha svolto nel corso degli ultimi anni un'attività volta ad assicurare agli allievi i mezzi ed i valori per inserirsi nel mondo del lavoro, con una forte qualificazione e motivazione, promuovendo, oltre all'addestramento pratico, una "cultura del

lavoro”, collegata al particolare contesto economico e sociale da cui provenivano gli allievi ed alle loro specifiche potenzialità ed esigenze formative.

A fronte di una ridotta capacità di attrazione del settore nei confronti delle forze di lavoro giovanili si ritiene di non investire più, come nel passato, solo su giovani appena usciti dalla scuola dell’obbligo, bensì di orientarsi verso la qualificazione/riqualificazione/specia lizzazione di chi già opera nel settore, pensando a progetti di formazione continua, formazione per lavoratori extra-comunitari, (anche, eventualmente, nei paesi d’origine), compatibilmente con le normative di legge in vigore. Resta ferma l’esigenza di provvedere alla formazione obbligatoria, per gli apprendisti e di mantenere ed eventualmente implementare i corsi post-diploma.

L’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. deve trasformarsi da scuola ad agenzia formativa con un’elasticità nell’offerta dei servizi (orari di lezioni adeguati alle richieste, anche serali e nelle giornate di sabato). Quanto sopra nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Tra le attività dell’Ente potranno essere previste iniziative di formazione a pagamento, eventualmente anche per gli altri settori produttivi comunque ricollegabili all’edilizia, previo benessere delle Parti Sociali.

Le parti concordano di attingere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed a quelli disponibili sul territorio.

In questo contesto il convitto, fin dall’inizio sottoutilizzato e da ultimo completamente vuoto, cessa di avere utilità, così come anche il campo sportivo.

Quanto sopra non può prescindere dall’esigenza che gli orientamenti delle parti sociali trovino, in termini economico-gestionali, immediato riscontro in provvedimenti operativi da parte dell’Ente Scuola-C.I.P.E.-T. nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

C.P.T.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili il C.P.T. dovrà continuare a perseguire gli scopi istituzionali.

Potrà, inoltre, continuare ad intraprendere, su indicazione e come strumento delle Parti Sociali, anche sulla base delle esperienze TAV, SATTI, GTT e Agenzia Torino 2006, iniziative di consulenza, nei confronti di soggetti terzi, al fine di valorizzare, al meglio, nel campo della sicurezza del lavoro, l’immagine del settore.

Quanto sopra non può prescindere dall’esigenza che gli orientamenti delle parti sociali trovino, in termini economico-gestionali, immediato riscontro in provvedimenti operativi da parte del C.P.T.

* * *

Gli Enti paritetici devono rappresentare un interlocutore unitario per coloro che intendono contattarli.

Il primo approccio dei terzi agli Enti può avvenire attraverso una qualunque delle materie istituzionalmente trattate (formazione, sicurezza, assistenza).

Sarà compito degli interlocutori volta per volta interpellati, di orientare l'utente indirizzandolo all'Ente paritetico competente per materia.

Gli Enti in parola. promuoveranno la propria immagine in sinergia tra loro al fine di rappresentare correttamente l'unicità del settore edile, effettuando un "gioco di squadra" utile per il settore.

La Dirigenza degli Enti per il tramite delle Presidenze e dei Consigli di Amministrazione é il soggetto destinato a realizzare i propositi delle parti sociali.

2. Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra occorre procedere alla ricollocazione di tutti gli Enti nell'area di via Quarello, procedendo alla ristrutturazione, per il riutilizzo, dell'ex convitto.

Questo per effettuare razionalizzazioni e riorganizzazioni che liberino risorse a favore del sistema.

Occorre predisporre un progetto globale di ristrutturazione, che coinvolga le Presidenze ed i Direttori degli Enti Paritetici al fine di operare in modo concreto rispetto alle esigenze di spazi e servizi di ogni singolo Ente.

Nell'ambito di tale progetto le Parti valuteranno, alla luce delle soluzioni tecniche proposte, l'ubicazione del CPT e del Centro Congressi, previa verifica degli spazi disponibili.

La ristrutturazione del convitto dell'Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e l'accorpamento di tutti gli enti in un'unica sede comporterà i seguenti vantaggi:

- riduzione delle spese di gestione;
- valorizzazione dell'immobile;
- facilità di accesso e di parcheggio;
- alienazione dell'immobile di via dei Mille, degli impianti sportivi ed, eventualmente, di quello che ospita il CPT ed il Centro Congressi.

La gestione delle risorse umane dovrà essere ottimizzata accentrando su singoli soggetti funzioni comuni a tutti gli Enti quali, ad esempio, la gestione amministrativa, informatica, logistica.

Occorrerà analizzare, utilizzando partners idonei, i profili professionali presenti negli Enti, con un'eventuale azione di riqualificazione e di riconversione, in funzione delle future necessità, effettuando così sinergie, eliminando doppioni, evitando sprechi ed assumendo razionalità negli interventi. Ciò anche al fine di recuperare eventuali risorse dirette ad un'azione di rilancio degli Enti.

3. Razionalizzazione economica e finanziaria.

Quanto indicato al punto 1. dovrà essere attuato nell'ambito delle risorse finanziarie che il sistema delle imprese mette a disposizione in termine di contribuzione nell'arco di vigenza del presente C.c.p.l., anche a fronte di una disponibilità di riserve economiche dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T.

Ferma restando la volontà delle Parti di mettere in condizione l'Ente Scuola-C.I.P.E.-T. ed il CPT di operare, su indirizzo delle Parti sociali, con criteri di economicità ed efficienza nell'ottica di un rilancio delle attività degli Enti, per il fabbisogno finanziario dell'Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e del CPT si provvederà con il contributo complessivo a carico impresa dell'1% con decorrenza 1° gennaio 2003 (0,66% Ente Scuola-C.I.P.E.-T., 0,34% CPT).

Al termine di vigenza del presente C.c.p.l., in considerazione delle azioni individuate dalle Parti Sociali di cui ai punti 1. e 2., nel frattempo intraprese ed effettuate, i due Enti dovranno provvedere ai propri fabbisogni con la percentuale sopra indicata. Eventuali disavanzi realizzati nel percorso della messa a regime della riorganizzazione logistica-gestionale e della razionalizzazione economica-finanziaria saranno coperti con le riserve dell'Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Quanto sopra porta il contributo in parola a conformarsi alla previsione massima del C.c.n.l.

Le parti in sede di rinnovo del presente C.c.p.l. potranno valutare la possibilità di ripartire il contributo complessivo dell'1% tra Ente Scuola-C.I.P.E.-T. e CPT in misura diversa da quella stabilita dal presente contratto.

In tale circostanza le Parti potranno valutare di ridefinire l'entità del contributo in parola in funzione della riorganizzazione logistica-gestionale e della razionalizzazione economica e finanziaria effettuate e dei risultati ottenuti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Quanto convenuto ai punti 1, 2 e 3 in termini di linee di indirizzo e di azioni da intraprendere è di diretta competenza e responsabilità delle Parti firmatarie del presente Accordo che, per il tramite della Commissione Intersindacale, ne daranno concreta attuazione nei tempi previsti, monitorandone periodicamente nell'arco di vigenza del presente C.c.p.l. l'andamento.

Quanto sopra nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle Presidenze, dei Comitati di Gestione, del Consiglio di Amministrazione e delle Direzioni degli Enti Paritetici.

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Le Parti convengono di istituire un apposito Gruppo di lavoro che si occupi dello studio della casistica delle assenze per malattia con particolare riferimento ai primi tre giorni ed in relazione alle dimensioni aziendali ove si verificano tali eventi.

Quanto sopra al fine di consentire alle Parti di definire, nel corso della validità del presente contratto, l'introduzione, in via sperimentale e per la durata di due anni, di una prestazione Cassa Edile per carenza malattia, con modalità ed importo da concordarsi, finanziata attingendo le risorse occorrenti dalla riserva APE.

CASSA EDILE

Premesso

- che le Parti considerano la Cassa Edile strumento idoneo all'assolvimento, sulla base del principio della mutualizzazione, degli oneri afferenti gran parte degli istituti contrattuali;

- che le Parti valutano l'importanza nel "sistema edilizia" che riveste la Cassa Edile per le risposte di carattere sociale che la stessa fornisce ai suoi utenti, in termini di prestazioni,

si conviene e stipula quanto segue.

La Cassa Edile dovrà continuare a perseguire gli scopi istituzionali provvedendo, inoltre, a gestire, con la contribuzione di seguito indicata, le prestazioni di previdenza e di assistenza, la mutualizzazione di oneri vari, ecc., nell'ambito delle razionalizzazioni apportate con il presente contratto.

1) Contribuzioni

- Contributo istituzionale Cassa Edile
Viene confermata la misura del 3%, di cui 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore, come previsto dall'art. 36 del vigente C.c.n.l.
- Mutualizzazione oneri vari
dal 1° ottobre 2006, 2,45% così composto:

- RLST:	0,25%
- Permessi sindacali e direttivo:	0,20%
- Alla copertura dei fabbisogni di cui all'art. 7 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 19 dicembre 2002	2,00%

Si conviene di coprire il disavanzo destinato ai fabbisogni di cui all'art. 7 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 19 dicembre 2002, dell'esercizio 2005/2006, con l'utilizzo della riserva APES.

- APE: con decorrenza dal 1° ottobre 2006 il contributo viene fissato nella misura del 4,10%.
- ENTE SCUOLA C.I.P.E.-T.-CPT: vengono confermate le contribuzioni attualmente in essere (0,66% e 0,34%). In caso di disavanzo del bilancio CPT si procederà ad una diversa ripartizione del contributo Ente Scuola/CPT, fermo restando la contribuzione complessiva dell'1%.

2) Gestione istituzionale Cassa Edile

Le Parti nello stabilire che il contributo istituzionale Cassa Edile del 3%, deve essere sufficiente ai fabbisogni della Gestione Istituzionale, convengono, in tal senso, di costituire, con decorrenza 1° gennaio 2003, un'apposita Commissione tecnica e di supporto della Commissione Intersindacale, che si potrà avvalere anche della dirigenza della Cassa Edile, denominata "Commissione Gestione Istituzionale Cassa Edile", formata da nove membri, tre di nomina imprenditoriale e sei di nomina sindacale, effettuate dalla Commissione Intersindacale.

La "Commissione" ha il compito di monitorare la Gestione Istituzionale della Cassa Edile, e di evidenziare gli eventuali scostamenti della Gestione Istituzionale medesima, in contrasto con quanto stabilito al primo comma.

Al verificarsi degli eventuali scostamenti suddetti, le Parti, per il tramite della Commissione Intersindacale, anche sulla base delle indicazioni tecniche elaborate dalla "Commissione", provvederanno, tempestivamente, ad apportare gli opportuni correttivi.

In materia di assistenza "Una Tantum" (25 anni), in fase di rinnovo del successivo contratto collettivo provinciale di lavoro, le Parti, verificata a tale data la consistenza delle riserve del Fondo speciale assistenza operai e delle risorse disponibili, potranno valutare di individuare un apposito contributo, a carico impresa, nell'ambito delle attuali contribuzioni, a copertura dell'assistenza in parola.

3) Rimborsi per protesi dentarie, oculistiche, ortopediche ed acustiche

Per quanto riguarda le suddette protesi, con decorrenza 1° gennaio 2003, occorrerà che i lavoratori, come per le protesi dentarie e relative cure, oltre ai documenti già previsti, presentino alla Cassa Edile un apposito modulo, predisposto dalla stessa, compilato dal medico specialista competente. Quanto contenuto nel presente punto modifica gli accordi istitutivi riferiti alle prestazioni in parola.

Al fine di ottenere un impiego più razionale delle risorse finanziarie disponibili si conviene di istituire un apposito Gruppo di lavoro finalizzato alla possibilità di introdurre apposite convenzioni o polizze assicurative per una possibile diversa fruibilità delle prestazioni in parola.

4) Mutualizzazione di oneri vari

Indumenti di lavoro (tute e scarpe di protezione antinfortunistica)

Si conviene di costituire un'apposita Commissione che abbia come compito quello della gestione della fornitura di tute e scarpe ai lavoratori, con l'obiettivo di assicurare un livello qualitativo adeguato, compatibilmente con le risorse disponibili.

Assicurazione infortuni professionali

La Commissione Intersindacale entro il 31 dicembre 2008, effettuerà un'analisi concernente il contenuto della polizza infortuni professionali in termini di prestazioni erogate ai lavoratori.

Tale analisi sarà finalizzata ad evidenziare eventuali prestazioni, analoghe o coincidenti, a quelle già fornite dall'INAIL.

Le Parti alla luce dei dati così analizzati valuteranno gli eventuali correttivi da apportare al fine di evitare duplicazioni di prestazioni.

Resta inteso, fin d'ora, che le eventuali modifiche introdotte non dovranno comportare incrementi complessivi di costo.

Successivamente la Commissione Intersindacale effettuerà uno studio riguardante la convenienza economica a che la Cassa Edile non si avvalga più della polizza suddetta, rimborsando direttamente i lavoratori.

5) Modifica Statuto Cassa Edile

Le Parti procederanno, entro il 30 novembre 2006, alla modifica dello Statuto Cassa Edile prevedendo la possibilità di effettuare gli investimenti finanziari della stessa anche in forme alternative a quelle esistenti e comunque garantite.

* * *

Quanto contenuto nel presente accordo non prescinde dalle responsabilità della Presidenza, del Comitato di Gestione, e della Direzione della Cassa Edile.

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI

Le parti

- ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;
- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

confermano, per la provincia di Torino, "l'Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

A) CARATTERI E FINALITA'

A1) L'Osservatorio ha come primo obiettivo quello di analizzare ed elaborare i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

A2) L'Osservatorio ha come secondo obiettivo quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazioni tra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le committenti e i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

B) ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' INFORMATIVA

In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera A) l'attività informativa dell'Osservatorio si articola come segue:

- 1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi di cui al punto A1) e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli Enti paritetici sia da altre fonti.
- 2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalla Commissione Intersindacale, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

- a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;
- b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;
- c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi compresi quelli tradizionalmente prodotti dall'ANCE e dalle OO.SS.

C) OBIETTIVI E PROGRAMMI

Il programma operativo dell'osservatorio è deciso dalla Commissione Intersindacale la quale individua:

- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
- le risorse umane da utilizzare;

L'Osservatorio per il suo funzionamento è dotato di un apposito regolamento.

Per le sue attività l'Osservatorio si avvale della struttura dell'Ente Scuola C.I.P.E.T.

COMMISSIONE INTERSINDACALE

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 29 maggio 1986, istitutivo della Commissione Intersindacale di Segreteria;
- considerato che le parti sociali contraenti concordano sull'opportunità di affidare alla predetta Commissione Intersindacale, oltre alle verifiche delle attività degli Enti Paritetici, competenze allargate anche all'esame delle problematiche riguardanti la categoria ed alla definizione delle politiche di settore, ivi compresa la scelta degli obiettivi cui indirizzare l'attività dell'Osservatorio;
- ravvisata l'opportunità che le attività di gestione degli Enti anzidetti, ai quali deve essere riconosciuta la più ampia autonomia di funzionamento e garantito un sistema gestionale improntato alla massima professionalità, siano ricondotte in modo continuativo e sistematico al controllo ed alle valutazioni delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'edilizia (il Collegio Costruttori Edili Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della provincia di Torino da una parte e dall'altra i Sindacati provinciali rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.), nel preciso e costante intento di realizzare globalmente una politica sindacale concorde, programmata ed unitaria e nel quadro di relazioni industriali lineari e coerenti.

A) COMPITI ED OBIETTIVI

1. Le parti considerano la Commissione Intersindacale lo strumento permanente per la gestione delle relazioni industriali, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione" del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

2. Gli obiettivi di cui in premessa verranno perseguiti mediante consultazioni periodiche tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Accordo, rappresentate nella Commissione Intersindacale di Segreteria.
La Commissione é composta di otto membri, in modo che siano presenti tutte e quattro le Organizzazioni medesime, in ragione di due membri per ciascuna.
3. La Commissione Intersindacale di Segreteria affronterà e gestirà le problematiche concernenti la categoria, le politiche di settore ivi compresa l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo, con frequenza semestrale, dei dati elaborati dall'Osservatorio nonché la realizzazione delle iniziative che si renderanno necessarie.

B) ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.

1. La commissione inoltre sovrintende e controlla l'esatta applicazione da parte dei vari Organismi citati in premessa, nonché di ogni altro Ente, Organismo o Società a carattere paritetico che venisse costituito tra le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, delle norme statutarie e regolamentari che ne disciplinano le attività, pronunciandosi in ordine all'interpretazione di dette norme nonché sulle controversie che dovessero insorgere in ordine alla loro applicazione.
2. La Commissione, inoltre, esamina ed approfondisce ogni argomento inerente le varie gestioni ad amministrazione paritetica e riferisce agli Organi preposti al funzionamento delle stesse.
I pareri e le proposte della Commissione hanno effetto soltanto se espressi dai suoi Componenti all'unanimità.

C) MATERIE DI COMPETENZA.

Non possono formare oggetto di esame e di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 2, gli atti di ordinaria amministrazione degli Organismi e Società ad amministrazione paritetica indicati nell'articolo stesso ed in genere le determinazioni relative ad operazioni od iniziative ricomprese nei piani di lavoro e nei bilanci preventivi già approvati dalla Commissione stessa e dagli organi competenti.

La Commissione di cui all'art. 2 può tuttavia pronunciarsi su materie o problemi oggetto del presente articolo ad essa sottoposti per iscritto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Organismo ad amministrazione paritetica, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

ART. 1

ORARIO DI LAVORO

1) *Operai di produzione*

La durata dell'orario di lavoro in provincia di Torino è quella disciplinata dall'art. 5 del vigente contratto nazionale di lavoro.

Nelle località della provincia situate ad oltre 800 metri s.l.m. oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario contrattuale di

lavoro sopra stabilito può per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre essere aumentato di quattro ore settimanali, da compensarsi con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno.

Chiarimento a verbale.

Le parti si danno reciprocamente atto che dal concetto di "lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo", di cui al comma secondo del presente articolo, esulano le lavorazioni che si compiono all'interno dei fabbricati civili ed industriali.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui sopra é ripartito su cinque giorni per settimana.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini delle eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato é dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12.

I quattro mesi dell'anno durante i quali é consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, sono per la provincia di Torino i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

2) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5 del vigente contratto nazionale di lavoro.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Agli autisti di autobetoniere o di autobetonpompe, agli operatori delle centrali di betonaggio negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, ed al rimanente personale addetto alle centrali medesime, ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, é corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del 12% (dodici per cento) sia per la nona che per la decima ora di lavoro ordinario giornaliero, e comunque per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e fino alle cinquanta settimanali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12.

* * *

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

* * *

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

L'operaio é esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'impresa nei limiti del richiamato articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 ove sussistano giustificate, obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione secondo le procedure previste dall'art. 103 del detto contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

ART. 2

MINIMI NAZIONALI DI PAGA BASE ORARIA, INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE ED ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO

In conformità dell'Accordo nazionale 23 marzo 2006, gli importi in atto al 30 settembre 2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati nell'indennità territoriale di settore spettante agli operai e nel premio di produzione da corrispondere agli impiegati.

Pertanto, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti importi di minimo nazionale di paga base oraria e dell'indennità territoriale di settore oraria, che rimangono distinti come evidenziato qui di seguito.

1) *Operai di produzione*

	Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
Operaio di quarto livello	4,84	1,30
Operaio specializzato	4,50	1,20
Operaio qualificato	4,05	1,08
Operaio comune	3,46	0,93

2) *Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti*

Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
3,11	0,83

3) *Custodi, portinai, guardiani con alloggio*

Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
2,77	0,74

Con riferimento all'art. 6, parte terza (commi 7, 8 e 9) del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 ed a quanto stabilito dal contratto collettivo provinciale 29 aprile 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, al lavoratore di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un determinato cantiere, quando venga comandato in servizio notturno con l'obbligo di pernottare nello stesso cantiere va pagato, quale corrispettivo di tale ultimo servizio, il compenso forfettario di due ore di retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui all'art. 12 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo se si tratta di operaio lavorante a cottimo).

L'incarico per il detto servizio notturno, onde dar luogo al pagamento dello speciale compenso forfettario sopra previsto, deve risultare tassativamente ed in modo espresso da apposita lettera.

In caso contrario si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso lavoratore senza alcun onere per l'impresa.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Torino, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- visite nei cantieri effettuate dal CPT;
- ore di formazione effettuate dall'Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006 sulla base dei minimi di paga base e stipendi minimi mensili in vigore al 1° marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2003/30 settembre 2004 (depurato dagli importi degli appalti e dei lavori riferiti alle Olimpiadi del 2006, in considerazione dell'eccezionalità di tale evento), che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio sugli appalti, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'art. 38 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° ottobre 2006.

Gli importi orari definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, sono i seguenti:

OPERAI DI PRODUZIONE	dal 1° ottobre 2006 Valori orari	dal 1° settembre 2007 Valori orari
Operaio di quarto livello	0,15	0,34
Operaio specializzato	0,14	0,32
Operaio qualificato	0,12	0,28
Operaio comune	0,10	0,24

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	0,09	0,22
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,08	0,19

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Resta inteso che, per gli importi orari erogati in via presuntiva ed a titolo di anticipo dell'elemento economico territoriale per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, valgono le intese che ne hanno determinato l'erogazione.

ART. 3

MENSA

- A) Le imprese, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alla caratteristica delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, ove possibile, su richiesta di almeno venti dipendenti occupati nel cantiere che ne usufruiscano in via continuativa, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa o il ricorso a servizi esterni.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a venti, sempreché sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale unitaria entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e di un quarto a carico dei lavoratori.

- B) Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di € 0,33 (zero e trentatre) orari, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. La stessa indennità entra a far parte degli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 del presente contratto ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali ivi indicati.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui alla lettera A).

Chiarimento a verbale.

La disciplina di cui al presente articolo (lettere A e B) si intende estesa ai lavoratori che usufruiscono del particolare trattamento previsto dall'art. 88 del contratto collettivo di lavoro 20 maggio 2004, fermo restando che per questi ultimi lavoratori continueranno ad essere escluse dal costo del vitto le spese di trasporto, di confezione e di cottura.

N.B. Ai sensi dell'art. 118, terzo comma del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

ART. 4

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

L'organizzazione territoriale dei datori di lavoro provvederà a controllare il regolare e tempestivo adempimento, da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 sulla "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti", fermo restando che la comunicazione alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dall'art. 14 sopra richiamato va effettuata a mezzo di appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile.

La stessa Organizzazione territoriale dei datori di lavoro si impegna di esaminare con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni qualvolta necessario, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

In base ai risultati di tali esami, che saranno volti a prevenire e rimuovere disapplicazioni e controversie soprattutto con riguardo alle seguenti lavorazioni eventualmente eseguite in subappalto:

- preparazione in cantiere e/o posa in opera di casseformi per strutture in cemento armato;
- preparazione in cantiere e/o posa in opera di armature metalliche per strutture in cemento armato;
- murature interne ed esterne nella costruzione di edifici civili ed industriali;
- intonaci interni ed esterni nella costruzione di edifici civili ed industriali;

le Organizzazioni territoriali contraenti assumeranno le iniziative del caso, provvedendo nei termini e nei modi che si renderanno di volta in volta opportuni.

ART. 5

FERIE

L'epoca di godimento delle ferie - stabilita di norma in provincia di Torino nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre di ciascun anno - sarà determinata secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all'art. 6.

Per la durata annua delle ferie si richiamano le norme previste dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, peraltro convenendosi che il godimento delle ferie nell'arco temporale di cui al primo comma è di tre settimane consecutive.

Il periodo di godimento della quarta settimana di ferie, possibilmente nell'arco temporale di cui al primo comma, sarà determinato tra la Direzione aziendale e le rappresentanze sindacali delle singole unità produttive o, in mancanza di esse, in accordo tra le parti interessate.

I periodi di cui ai commi precedenti saranno stabiliti mediante intese da sottoscrivere entro il 15 maggio di ciascun anno.

ART. 6

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per i titoli indicati nell'articolo medesimo (ferie, gratifica natalizia) è assolto, in provincia di Torino, attraverso l'accantonamento presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, secondo le modalità in vigore, della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento), da calcolarsi, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le giornate festive, ad esclusione del 4 novembre, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12, nonché sull'utile effettivo di cottimo.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e come sopra accantonate deve essere effettuato in occasione:

- del Ferragosto, per le somme afferenti al periodo 1° ottobre - 31 marzo di ciascun esercizio di Cassa Edile;
- di Natale, per le somme afferenti al periodo 1° aprile - 30 settembre di ciascun esercizio di Cassa Edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Il datore di lavoro è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno, a consegnare agli operai dipendenti un estratto conto con l'indicazione degli importi di cui al primo comma, accantonati presso la Cassa Edile per l'anno precedente.

L'estratto conto deve essere comunque consegnato agli operai alla fine del rapporto di lavoro, nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

ART. 7

MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino provvede, con separata autonoma gestione:

- in applicazione dell'art. 18, comma nono del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004:
 - a) a corrispondere agli operai infortunati, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, l'importo dovuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per i giorni successivi a quello dell'infortunio fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione;
 - b) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, la differenza tra il trattamento economico complessivo ad essi dovuto durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, ivi compresa la percentuale dei riposi annui, ed il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. per i periodi coperti dall'assicurazione;
 - c) a corrispondere agli operai assenti dal lavoro per t.b.c., con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali dipendono, il trattamento economico complessivo dovuto, nei limiti

della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004;

- in applicazione dell'Allegato Q al contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004:
 - d) 1) a sostenere le spese per la fornitura gratuita agli operai di tute, scarpe e caschi di protezione antinfortunistica. Per le modalità applicative valgono le norme di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro 20 dicembre 1984;
 - 2) a sostenere l'onere del pagamento della polizza per gli infortuni professionali di cui all'accordo provinciale 16 giugno 1997
- in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 103 lettere a) e b) del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004:
 - e) a rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria. Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito accordo collettivo provinciale di lavoro che forma parte integrante del presente contratto;
- ed inoltre:
 - f) a sostenere le spese concernenti le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, previsti dagli accordi stipulati in data 16 maggio 1996 e successivi, fra le Organizzazioni provinciali contraenti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
 - g) a sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le Organizzazioni territoriali contraenti;

Alla copertura degli oneri sopra elencati si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, pari al 2,45% (due e quarantacinque per cento) da calcolare, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile effettivo di cottimo.

Il predetto contributo é ripartito nel modo seguente:

- il 2,00% (due per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c), e d);
- lo 0,20% (zero e venti per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalla lettera e);
- lo 0,25% (zero e venticinque per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalla lettera f).

La misura del contributo di cui sopra, che dovrà in ogni caso garantire la copertura dei fabbisogni dianzi elencati, potrà essere variata annualmente sulla base delle risultanze della speciale, autonoma gestione e dei conti relativi ai singoli capitoli di spesa.

Salvo diversa determinazione delle parti, la nuova misura del contributo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le organizzazioni territoriali contraenti.

Il contributo di cui ai commi precedenti deve essere accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino secondo le modalità previste per l'accantonamento del trattamento economico di cui all'art. 6.

ART. 8**INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI**

Ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004, agli operai che nella provincia di Torino lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

<i>Gruppo A - Lavori vari</i>	
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti, limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli	5
3) Lavori di palificazione e trivellazione, limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio	10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spettano, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non é richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavalli o comunque in sospensione)	12
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13
12) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)	16
15) Lavori su scale aeree tipo Porta	17
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprammano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	17
17) Costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a m. 10	19
18) Lavori per fognature nuove in galleria	19
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3	20
20) Lavori di riparazione o spurgo di fognature preesistenti	21
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i m. 10	22
22) Lavori in pozzi neri preesistenti	27

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B) - Lavori in galleria	
Per il personale addetto:	
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio	46

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

* * *

Gli accordi collettivi provinciali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni territoriali contraenti al fine di disciplinare misure, condizioni e modalità di pagamento dell'ulteriore indennità di cui sopra, formano parte integrante del presente accordo integrativo provinciale di lavoro.

* * *

<i>Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa</i>	
a) da 0 a 10 metri	54
b) da oltre 10 a 16 metri	72
c) da oltre 16 a 22 metri	120
d) oltre i 22 metri	180

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% (quindici per cento), da quella corrispondente all'altezza della colonna di acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

* * *

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio per operai addetti a lavori non considerati nel presente articolo, la questione verrà segnalata alle Organizzazioni territoriali contraenti per il deferimento alle competenti Associazioni nazionali che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.

Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% (venti per cento), da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo.

Gli accordi collettivi provinciali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni territoriali contraenti al fine di disciplinare misure, condizioni e modalità di pagamento dell'indennità di cui sopra formano parte integrante del presente contratto integrativo provinciale di lavoro, fermo restando in ogni caso che l'indennità in parola sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

ART. 9

INDENNITA' DI TRASPORTO DIARIA - TRASFERTA

A) Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 è dovuta un'indennità di € 0,28 (zero e ventotto) orari, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

All'operaio in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo e/o Comune diverso da quello ove la presta normalmente é dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'indennità e/o il rimborso delle maggiori spese di cui ai commi precedenti non sono dovuti qualora l'impresa provveda essa stessa al trasporto dell'operaio per i tratti di percorso cui l'indennità e/o il rimborso delle maggiori spese rispettivamente si riferiscono.

Dell'indennità di trasporto di cui al primo comma non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici previsti dall'art. 6 del presente contratto integrativo e dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, in quanto nella determinazione della misura oraria della stessa indennità di trasporto é stato tenuto conto, come già in vigenza del contratto integrativo provinciale 19 dicembre 2002, dell'incidenza per i titoli di cui sopra.

B) Per quanto concerne la disciplina della diaria e della trasferta, si fa rinvio all'allegato Regolamento, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. 10

IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, possono aver sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate non oltre quindici giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai rappresentanti sindacali unitari di cui all'art. 103 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

Nei casi di impedimento all'interno del cantiere, l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi suaccennati nelle vicinanze dei cantieri.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'allegato Q al contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei rappresentanti sindacali unitari.

* * *

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 85 lettera B) del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, le Organizzazioni territoriali contraenti si riservano di assumere determinazioni definitive non appena si saranno realizzati i presupposti indicati nella stessa lettera B), impegnandosi tuttavia le Organizzazioni medesime a dare fin d'ora attuazione, a titolo sperimentale, a corrispondenti iniziative in cantieri che per ubicazione, condizioni ambientali, numero e composizione delle maestranze, propongano l'opportunità delle sperimentazioni in parola.

Alla concreta realizzazione delle iniziative di cui sopra provvedono le stesse Organizzazioni territoriali contraenti alle quali devono essere rivolte le segnalazioni di competenza delle rappresentanze sindacali unitarie.

ART. 11

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, l'indennità per lavori in alta montagna resta stabilita nelle seguenti misure:

in tutti i mesi dell'anno:

- per i lavori eseguiti oltre i 1.250 metri e sino ai 1.800 metri s.l.m. 15%
- per i lavori eseguiti oltre i 1.800 metri s.l.m. 25%

In caso di comune o frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia superiore alle altitudini s.l.m. di cui sopra ed il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche inferiori, l'indennità, nelle misure previste dal presente articolo, é dovuta anche per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di meno cinquanta metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.

Nel caso viceversa di comune o frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia inferiore alle altitudini sopra indicate ed il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche superiori, l'indennità non è dovuta neppure per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di più cinquanta metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.

Per quanto riguarda i cantieri in estensione (stradali, ferroviari, ecc.) si assume quale altitudine dell'intero cantiere, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, la quota media del cantiere stesso misurato nella sua estensione (media aritmetica delle quote altimetriche minima e massima del cantiere).

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al posto di lavoro.

Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12, compreso, per gli operai lavoratori a cottimo, l'utile minimo contrattuale di cottimo.

ART. 12

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 24 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 e fatte salve ad ogni effetto le norme previste dall'articolo stesso, ai fini dell'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 11 e 14 del presente contratto devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

- a) minimo nazionale di paga base;
- b) indennità territoriale di settore;
- c) indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 3 lett. B);
- d) indennità di contingenza;
- e) elemento economico territoriale;
- f) elemento distinto della retribuzione, di cui al Protocollo 31 luglio 1992;
- g) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per gli operai lavoratori a cottimo, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

ART. 13

PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE

Le prestazioni di previdenza ed assistenza della Cassa Edile sono preliminarmente stabilite da accordi nazionali, ai sensi dell'art. 36, lett. a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, per alcune delle quali vige anzi una disciplina unitaria inderogabile a valere per tutto il territorio nazionale.

Le prestazioni integrative della Cassa Edile a favore degli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale sono disciplinate in provincia di Torino dall'art. 7 lettere a) e b), del presente contratto integrativo provinciale di lavoro, fermi restando i trattamenti previsti a carico delle imprese dagli artt. 26 e 27 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso alle imprese dei trattamenti anzidetti si richiama l'accordo collettivo provinciale di lavoro 9 marzo 1988 che forma parte integrante del presente contratto.

Le altre prestazioni della Cassa Edile nonché la natura, le misure, le date di decorrenza e la durata delle prestazioni stesse sono determinate, per ciascun esercizio, dalle Organizzazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità di esercizio della Cassa Edile accertate dal Comitato di Gestione.

Gli accordi collettivi che stabiliscono le prestazioni di cui al comma precedente e ne disciplinano l'erogazione formano parte integrante del presente contratto.

ART. 14

CONTRIBUTO PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi é dovuto nella misura del 4,10% (quattro e dieci per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12, compreso, per gli operai lavoranti a cottimo, l'utile minimo di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Tale misura potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione: salvo diversa determinazione delle Organizzazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

Il detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dai paragrafi 3 e seguenti del Regolamento di attuazione dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 che costituisce l'allegato C) al contratto medesimo.

ART. 15**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE**

Per il trattamento dovuto agli operai nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro si fa riferimento alla normativa prevista dall'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e, per quanto riguarda il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, alla Legge 6 agosto 1975, n. 427.

ART. 16**COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO**

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato paritetico territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di cui all'art. 86 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, sono disciplinati in provincia di Torino dagli accordi collettivi 11 luglio 1985 e 30 ottobre 1987, nonché dal "Regolamento" approvato con accordo collettivo 5 ottobre 1988. Tali accordi collettivi formano parte integrante del presente contratto.

Resta confermato che, con decorrenza 1.1.2003, per il finanziamento del CPT si provvede con il contributo complessivo a carico impresa dell'1% , da destinare per lo 0,34% al CPT e per lo 0,66% all'Ente Scuola C.I.P.E.-T., da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

ART. 17**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai ai sensi dell'art. 33 del C.c.n.l. 20 maggio 2004, è accantonato in un apposito fondo denominato "Fondo Trattamento di fine rapporto degli operai edili ed affini della Provincia di Torino" affidato in autonoma gestione alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, sulla base di una Convenzione stipulata tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile medesima, a tutto il 31 dicembre 2007.

Il Fondo garantisce a tutti gli operai o agli aventi causa di ricevere, in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione del trattamento di fine rapporto accantonato nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti norme di legge e di contratto.

I termini e le modalità per l'accantonamento del TFR sono disciplinati dall'apposito "Regolamento".

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del "Fondo" è fissata nella misura del 7% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetta ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Entro il 31 dicembre 2007 le Parti valuteranno se, con decorrenza 1° gennaio 2008, il trattamento di fine rapporto spettante agli operai continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile, adeguando, eventualmente, la percentuale di cui al comma precedente o se le imprese provvederanno ad accantonarlo presso di sé ai sensi dell'art. 33 sopra citato

Resta inteso, fin d'ora, che le Parti, in caso di emanazione di provvedimenti di legge in materia di conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare o a fondi costituiti presso l'INPS o presso altri Enti, si incontreranno per valutare la situazione venutasi a creare, riservandosi di apportare, al presente accordo, le opportune modifiche che si rendessero necessarie.

* * *

N. di R. Dal 1° gennaio 2007 la disciplina dell'istituto ha subito profonde modifiche per effetto della riforma della previdenza complementare prevista dal D.Lgs n. 252/2005, dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007) e dagli Accordi provinciali 8 febbraio 2007 e 28 marzo 2007.

Il primo di tali accordi ha previsto la cessazione dal 1° gennaio 2007 dall'obbligo del versamento alla Cassa Edile del contributo pari al 7% per il TFR per le imprese con almeno 50 addetti e l'onere di effettuare i versamenti delle quote di TFR in conformità ai disposti della nuova disciplina. Il secondo accordo, riguardante le imprese che occupano meno di 50 addetti, ha disposto la cessazione del versamento alla Cassa Edile del predetto contributo, con analogia decorrenza, e l'accantonamento mensile presso la Cassa Edile, per il personale operaio che intende mantenere il TFR presso l'impresa, del TFR calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 33 del CCNL 20 maggio 2004.

L'accordo 16 novembre 2007 ha confermato la validità delle predette disposizioni anche per l'anno 2008.

ART. 18

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto concerne le procedure per la conciliazione delle controversie, si fa rinvio all'art. 103 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

ART. 19

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato in provincia di Torino si fa rinvio alle norme di legge e del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (art. 92),

Trova applicazione anche nei confronti degli apprendisti quanto disposto dagli artt. 3 (Mensa) e 9 (Indennità di trasporto - Diaria - Trasferta) del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

Per quanto riguarda la diaria, le percentuali rispettivamente previste per le zone territoriali A) e B) della provincia di Torino sono da calcolarsi sugli stessi elementi della retribuzione stabiliti per gli operai, fatte salve peraltro le norme di cui all'art. 92, del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

ART. 20

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

La struttura operativa dell' Ente Scuola C.I.P.E.-T. continua ad essere così articolata:

- A) Gestione delle relazioni esterne, finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di attività a favore delle imprese e dei lavoratori ed al coordinamento di tali attività con gli enti assicurativi, previdenziali e con gli enti pubblici territoriali.
- B) Gestione dell'attività formativa.
- C) Amministrazione, distinta in:
 - 1) amministrazione e gestione del patrimonio e dei servizi;
 - 2) amministrazione del personale;

Agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Ente Scuola é corrisposto un assegno di studio commisurato alle ore di frequenza, alle condizioni, nelle misure e secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali contraenti.

Le stesse Organizzazioni territoriali si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di cui sopra sia assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento, una prioritaria immissione delle maestranze che hanno superato con esito favorevole i corsi medesimi nel processo produttivo dell'edilizia.

Nell'intento, inoltre, di arricchire la formazione dei lavoratori dell'edilizia e di favorirne una professionalità polivalente, le Organizzazioni territoriali predette si adopereranno per individuare condizioni, metodologie e strumenti atti a facilitare l'accesso delle maestranze a qualifica superiore, anche mediante l'istituzione di corsi di formazione promossi dall'Ente Scuola.

Al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 91, ventesimo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 provvede, per la provincia di Torino, l'Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Per quant'altro attiene alla formazione professionale e all'istruzione antinfortunistica delle maestranze edili ed affini della provincia di Torino - e, nell'ambito di esse, dei tecnici di cantiere, dei delegati e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - si fa rinvio alle pattuizioni nazionali sottoscritte ai sensi del già citato art. 92 del contratto collettivo nazionale di lavoro, al già ricordato accordo collettivo provinciale di lavoro 23 settembre 1977 nonché agli accordi collettivi provinciali 11 luglio 1985, 29 maggio 1986 e 16 maggio 1996.

ART. 21

CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino, costituita il 1° gennaio 1957, é regolata dallo Statuto approvato dalle Organizzazioni territoriali contraenti con accordo collettivo 29 novembre 1978.

Il contributo di cui all'art. 36, lettera a), sesto comma del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 é dovuto alla Cassa Edile dai datori di lavoro e dagli operai dipendenti nella misura complessiva del 3% (tre per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 del presente contratto integrativo provinciale di lavoro ed é ripartito per cinque sestimi a carico dei datori di lavoro e per un sesto a carico dei lavoratori.

Tale misura complessiva potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione; salvo diversa determinazione delle Organizzazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento del contributo complessivo sono stabilite dalla Cassa Edile d'accordo con le organizzazioni territoriali contraenti.

La dichiarazione scritta di adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, al presente contratto integrativo provinciale nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino - da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, lettera b) del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima - é raccolta da questa ultima, secondo modalità e termini da stabilirsi dalle Organizzazioni territoriali contraenti.

ART. 22

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote di adesione contrattuale, territoriale e nazionale, restano determinate nella misura complessiva dello 0,74% (zero e settantaquattro per cento) a carico dei datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini che svolgono attività in provincia di Torino.

Le quote di adesione contrattuale territoriale e nazionale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino e calcolate sullo stesso imponibile, in una con il contributo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 21 del presente contratto.

Le modalità da seguire per il versamento alla Cassa Edile delle quote di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Organizzazioni territoriali contraenti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera sono stabilite in appositi accordi intervenuti tra le Associazioni nazionali e/o le Organizzazioni territoriali da una parte e la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino dall'altra.

La quota nazionale di adesione contrattuale deve essere versata alle Associazioni nazionali nella misura prevista dall'art. 36 lettera c), secondo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e ripartita con i criteri e secondo le modalità di cui ai successivi commi del predetto art. 36 lettera c).

ART. 23**QUOTE SINDACALI**

E' riconosciuta agli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino, ai sensi dell'art. 37, primo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, la facoltà di cedere alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori edili, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del sistema di cui al precedente comma si fa rinvio all'Accordo collettivo nazionale 25 luglio 1996 ed alla convenzione prevista al punto 5 dell'accordo medesimo.

ART. 24**DIRITTO ALLO STUDIO**

A) Le Organizzazioni territoriali contraenti ritengono che un'adeguata preparazione culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione professionale.

Le parti concordano sulla necessità che tale obiettivo sia perseguito nei confronti dei lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T. di corsi diurni.

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art. 90, lettera B), del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti ed alle condizioni di cui al richiamato articolo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'Ente Scuola C.I.P.E.-T. procederà a rimborsare alle singole imprese:

- a) gli oneri sostenuti per la frequenza presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T. dei corsi diurni di cui al secondo comma della lettera A) del presente articolo sulla base delle certificazioni e delle modalità che sono state definite dalle parti contraenti con accordo collettivo provinciale 14 settembre 1988 che forma parte integrante del presente contratto;
 - b) gli oneri sostenuti per la partecipazione ai corsi di cui al terzo comma della lettera A) del presente articolo sulla base delle certificazioni e delle modalità che verranno definite dalle parti contraenti.
- B) Nei casi di frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria e/o secondaria di cui all'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le spese sostenute dalle imprese per i titoli indicati dall'art. 90, lettera A) del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 saranno loro rimborsate dall'Ente Scuola C.I.P.E.-T. dietro presentazione delle certificazioni ivi previste.

ART. 25**MULTE**

I proventi delle multe applicate a norma degli artt. 98 e 99 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 devono essere versati alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino.

ART. 26**VALIDITA', DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 1° ottobre 2006 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIARIA
E DELLA TRASFERTA PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE
IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO**

ART. 1

DIARIA

La diaria di cui all'art. 21 - secondo comma - del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 é corrisposta, in provincia di Torino, alle condizioni e con i criteri di cui in appresso.

Zona territoriale A), comprendente i Comuni di Torino, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Chieri, Ciriè, Collegno, Druento, Gassino Torinese, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Montaldo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, Sangano, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Trana, Trofarello, Venaria, Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera.

Misura della diaria: 6%

La diaria é dovuta a tutti indistintamente gli operai che prestano la propria opera entro il perimetro della zona territoriale come sopra delimitata, indipendentemente dal cantiere e/o dal Comune, fra quelli suindicati, per il quale ciascun operaio é stato assunto e dalla distanza che egli deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro.

Zona territoriale B), comprendente tutti gli altri Comuni della provincia di Torino.

Misura della diaria:

- 12%: quando l'operaio in servizio é comandato a prestare la propria opera in luogo situato nella fascia esterna, misurata considerando il percorso più breve, fino a dieci chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione;
- 20%: quando l'operaio in servizio é comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre la detta fascia di dieci chilometri, come sopra misurata, dai confini territoriali del Comune di assunzione;
- la diaria non é dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

* * *

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro, come tutti gli altri operai, per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

* * *

Chiarimento a verbale.

In conseguenza di quanto sopra stabilito, resta pertanto confermato che la delimitazione delle fasce territoriali di cui al presente articolo prescinde, come già in vigore degli accordi collettivi provinciali di lavoro 23 ottobre 1973, 7 giugno 1974, 31 gennaio 1978, 30 ottobre 1980,

29 maggio 1986, 31 maggio 1989, 18 novembre 1997 e 19 dicembre 2002, dalla distanza che l'operaio deve percorrere per recarsi sul posto di lavoro.

ART. 2
PASSAGGIO DA UNA ZONA TERRITORIALE
ALL'ALTRA

Ai fini del pagamento della diaria nelle misure previste per la zona territoriale B), la zona territoriale A) é da considerarsi come unico Comune.

Pertanto, agli operai assunti in un Comune nella zona territoriale A) comandati a prestare la propria opera in altro Comune della provincia facente parte della zona territoriale B), la diaria é dovuta con i criteri e nelle misure previste per quest'ultima zona territoriale.

Analogamente, agli operai assunti in un Comune della zona territoriale B), comandati a prestare la loro opera in un luogo situato all'interno della zona territoriale A), la diaria é dovuta con i criteri e nelle misure previste per la zona territoriale B).

Chiarimento a verbale.

Ai soli fini del presente articolo, allo scopo di facilitare l'interpretazione e l'applicazione della normativa contrattuale e di prevenire l'insorgere di controversie, la perimetrazione della fascia di dieci chilometri esterna alla zona territoriale A) é fatta coincidere con i confini amministrativi dei Comuni il cui capoluogo rientra nella fascia medesima, escludendone invece del tutto il territorio dei Comuni il cui capoluogo non vi rientra. La perimetrazione di cui sopra comprende pertanto i seguenti Comuni:

Airasca, Almese, Arignano, Balangero, Barbania, Borgone di Susa, Bosconero, Buriasco, Cafasse, Cantalupa, Caprie, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chivasso, Cinzano, Chiusa San Michele, Coazze, Condove, Corio Canavese, Cumiana, Feletto, Fiano, Foglizzo, Frossasco, Front, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Grosso, Isolabella, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano Po, Levone, Lombardore, Lombriasco, Lusiglié, Macello, Marentino, Mathi, Mombello di Torino, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Osasio, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, Poirino, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivarossa, Rocca Canavese, Roletto, Rondissone, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Benigno Canavese, S. Carlo Canavese, S. Didero, S. Francesco al Campo, S. Giusto Canavese, S. Pietro in Val Lemina, S. Sebastiano da Po, Scalenghe, Sciolze, Torrazza Piemonte, Vaie, Valdellatorre, Valgioie, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Verolengo, Vigone, Villanova Canavese, Villardora, Villar Focchiardo, Villastellone, Virle Piemonte, nonché Albugnano, Berzano S. Pietro, Buttigliera d'Asti, Castelnuovo Don Bosco, Moncuocco Torinese, Pino d'Asti, S. Paolo Solbrito, Villanova d'Asti, appartenenti alla provincia di Asti.

ART. 3
COMPUTO DELLA DIARIA

Le percentuali di cui all'art. 1 del presente accordo sono da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione:

- a) minimo nazionale di paga base;
- b) indennità territoriale di settore;
- c) indennità sostitutiva di mensa;
- d) indennità di contingenza;
- e) elemento economico territoriale;
- f) elemento distinto della retribuzione, di cui al Protocollo 31 luglio 1992;
- g) utile minimo contrattuale di cottimo.

Le percentuali in parola devono essere corrisposte per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

ART. 4

TRASFERTA

In caso di pernottamento fuori sede, l'impresa deve rimborsare all'operaio le spese di viaggio e provvedere per l'alloggio e il vitto, oppure rimborsare le spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In tale ipotesi l'operaio non ha diritto alla diaria di cui all'art. 1.

* * *

La misura forfettaria di rimborso spese per l'alloggio ed il vitto, di cui al primo comma, può essere determinata anche per l'esecuzione di opere specifiche o per aree territoriali circoscritte della provincia di Torino mediante accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni contraenti; tali accordi formano parte integrante del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

ART. 5

AUTISTI

Gli autisti, indipendentemente dal Comune di assunzione e dai percorsi che effettuano durante la giornata di lavoro, hanno diritto alla diaria nella misura dell'8% (otto per cento), da liquidarsi ai sensi dell'art. 3.

In caso di pernottamento fuori sede trovano applicazione le norme di cui all'art. 4.

Chiarimento a verbale.

Si dà atto, per memoria, che nel determinare la sopraddetta misura percentuale della diaria si è anche tenuto conto che l'autista rientra fra il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657).

Chiarimento a verbale.

Per gli autisti di autobetoniere e di autobetonpompe valgono, ai fini del trattamento economico per la nona e la decima ora di lavoro ordinario giornaliero, le norme di cui all'art. 1, n. 2), 2° comma del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

ART. 6
ALTRI TRATTAMENTI DI DIARIA
E DI TRASFERTA

Restano ferme in materia di diaria e di trasferta, per gli operai addetti ai lavori dell'armamento ferroviario, le norme previste dall'art. 21, lettera B), del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

**NORME INTEGRATIVE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI
DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO**

ART. 1**PREMIO DI PRODUZIONE**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, gli importi in atto al 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nel premio di produzione da corrispondere agli impiegati.

Pertanto, con decorrenza 1° ottobre 2006, l'ammontare del premio di produzione da corrispondere agli impiegati è stabilito nella seguente misura mensile:

1^ Categoria super	299,43
1^ Categoria	275,75
2^ Categoria	227,58
Assistente Tecnico IV Livello	204,41
3^ Categoria	187,42
4^ Categoria	168,62
4^ Categoria Primo impiego	145,26

ART. 2**ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Torino, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- visite nei cantieri effettuate dal CPT;
- ore di formazione effettuate dall'Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006 sulla base dei minimi di paga base e stipendi minimi mensili in vigore al 1° marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre

immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2003/30 settembre 2004 (depurato dagli importi degli appalti e dei lavori riferiti alle Olimpiadi del 2006, in considerazione dell'eccezionalità di tale evento), che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio sugli appalti, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'art. 38 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° ottobre 2006.

Gli importi mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, sono i seguenti:

IMPIEGATI	dal 1° ottobre 2006 Valori mensili	dal 1° settembre 2007 Valori mensili
1^ Categoria super	35,92	83,80
1^ Categoria	32,32	75,42
2^ Categoria	26,94	62,85
Impiegato di quarto livello	25,14	58,66
3^ Categoria	23,34	54,47
4^ Categoria	21,01	49,02
4^ Categoria 1° impiego	17,96	41,90

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Resta inteso che, per gli importi mensili, erogati in via presuntiva ed a titolo di anticipo dell'elemento economico territoriale per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, valgono le intese che ne hanno determinato l'erogazione.

ART. 3**MENSA**

Si richiamano, nella loro interezza, le norme previste dall'art. 3 del presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo, per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino, del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

L'indennità sostitutiva di mensa, ove dovuta, va corrisposta con decorrenza dal 1° ottobre 2006 nella misura mensile di € 57,09 (cinquantasette e zeronove).

ART. 4**INDENNITA' DI TRASPORTO**

Si richiamano, nella loro interezza, le norme previste dall'art. 9, lettera A), del presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo, per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino, del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

L'indennità di trasporto, ove dovuta, va corrisposta con decorrenza dal 1° ottobre 2006 nella misura mensile di € 48,44 (quarantotto e quarantaquattro), da erogare per ciascuna delle dodici mensilità di effettiva prestazione lavorativa; tale indennità non va quindi considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione della sua misura mensile é stato tenuto conto, come già nei precedenti contratti collettivi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell'industria edile, dell'incidenza per i titoli di cui sopra.

ART. 5**VALIDITA', DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 1° ottobre 2006 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.